

(N. 1346)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 24 ottobre 1950 (V. stampato N. 520-51) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 OTTOBRE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: « Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria ».

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1090, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 3 — È sostituito dal seguente:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 205, ultimo comma, del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi ».

Art. 2.

Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
7 MAGGIO 1948, N. 1090

Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'allegato n. 5 al Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, modificato con i regi decreti 22 marzo 1923, n. 761 e 21 marzo 1929, n. 371, è abrogato e sostituito dal seguente:

Allegato 5.

« Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge (ora articoli 142 e 205 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383):

1° avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere e concessioni di qualsiasi natura: per l'originale lire 20;

2° verbali relativi ai procedimenti degli incanti e degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale lire 50;

3° contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1), anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale lire 50;

4° sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuto:

sulle prime lire 5.000: lire 100;

sull'importo eccedente le lire 5.000 e sino

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

a lire 20.000: il 2 per cento; sull'importo eccedente le lire 20.000 e sino a lire 100.000: l'1,50 per cento; sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 1.000.000: lire 0,75 per cento;

sull'importo eccedente le lire 1.000.000 e sino a lire 5.000.000: lo 0,25 per cento;

per importi superiori a lire 5.000.000 e complessivamente: lire 20.000;

5° per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata lire 20;

6° certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie: lire 20;

7° stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per servizio militare: lire 20

8° verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale lire 50 ».

Norme speciali.

1° Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2° Qualora in un solo contratto intervengano più persone, non si può percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3° Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di 25 linee, le quali contengano in media ciascuna 25 sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano scritte almeno 5 linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai n. 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti con rattuali, da consegnarsi all'Ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura estratti dall'archivio a richiesta di privati.

4° Per gli esemplari degli avvisi di asta destinati alla pubblicazione il diritto di scritturazione è limitato a 20 lire per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5° Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione, si stipuli il contratto.

6° Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7° Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la identificazione di firma, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire 15.000, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.

8° Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.

9° per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10° Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11° Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire 25.

Art. 2.

I diritti che i Comuni sono autorizzati ad esigere, a norma degli articoli 1 e 2 del regio

Art. 2.

Identico.

decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, per il rilascio d'urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte di identità sono raddoppiati.

Art. 3.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 205, ultimo comma, del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi.